

**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Orientale
Porti di Trieste e Monfalcone**

ORDINANZA N° 42 – 2020

Oggetto: interdizione parziale dell'accesso al Magazzino 70 del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste.

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 del 15 Dicembre 2020, relativo alla nomina del Dott. Zeno D'Agostino quale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;

CONSIDERATO che a seguito di sopralluoghi eseguiti dall'Autorità di Sistema Portuale per verificare lo stato di conservazione delle infrastrutture portuali è emerso che l'interezza dei ballatoi esterni, la banchina lato ferrovia e la banchina lato palazzina denominata "ex CULPT" risultano in stato di precaria conservazione e taluni spazi di accesso comune dai Piani quali i vani dei montacarichi presentano uno stato di forte degrado;

RITENUTO che, a seguito della verifica di cui sopra e delle evidenze raccolte, non vi siano le condizioni per l'utilizzo in sicurezza dell'area demaniale evidenziata nell'allegata planimetria;

ORDINA

Art. 1 - Interdizioni

1. Nell'area demaniale marittima corrispondente all'edificio denominato Magazzino 70 sito nel Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste, evidenziata nell'allegata planimetria, vigono, nelle aree demaniali e negli ambiti di seguito specificati, le interdizioni nell'accesso e alla sosta.
2. Sono interdette la sosta e, conseguentemente, il parcheggio dei mezzi di qualunque tipologia nell'area di viabilità prospiciente alla banchina del Magazzino lato mare per una sezione di forma rettangolare avente lunghezza pari a quella dell'intera banchina e larghezza pari a 2,00 mt.
3. È interdetto l'accesso alla banchina lato ferrovia e alla banchina lato palazzina denominata "ex CULPT".

4. La percorrenza della banchina lato mare è consentita limitatamente all'accesso da parte di Lavoratori e Utenti delle Imprese concessionarie insediate al Piano Terra e al Concessionario delle coperture, conduttore dell'impianto fotovoltaico ivi installato.
5. È interdetto l'accesso ai vani scale delle sezioni III, II, I.
6. L'accesso al vano scale della sezione IV è consentito al Concessionario delle coperture, conduttore dell'impianto fotovoltaico ivi installato.

Art. 2 – Barriere interdittive e segnaletica

1. L'Autorità di Sistema Portuale predisporrà la segnaletica di sicurezza idonea per delimitare le aree e gli accessi del Magazzino 70 e relative pertinenze oggetto di interdizione, esponendo altresì copia della presente Ordinanza.
2. L'Autorità di Sistema Portuale provvederà all'installazione di opportune barriere atte a confinare le aree e vani oggetto di interdizione, segregandole da quelle in cui è concesso il transito o l'operatività.

Art. 3 – Deroghe

1. Eventuali accessi di tecnici finalizzati alla raccolta di informazioni circa la stabilità o la messa in sicurezza delle strutture rientranti nelle aree e ambiti oggetto di interdizione potranno essere autorizzati solo previa preventiva valutazione da parte dell'Autorità di Sistema Portuale.

Art. 4 – Vigilanza sull'attuazione

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Trieste, li 23.12.2020

Il Presidente
(Zeno D'Agostino)


Firmato digitalmente da

ZENO D'AGOSTINO

CN = D'AGOSTINO ZENO
C = IT

SETTORE: 3 – PUNTO FRANCO NUOVO

ZONA: MAGAZZINO 70



Area interdetta al parcheggio e alla sosta di mezzi di fronte alla banchina del Magazzino 70 lato mare